

La normativa sulle nuove forme di ospitalità

Una delle forme più appropriate di valorizzazione dei castelli e delle altre opere fortificate che non abbiano avuto una mera funzione difensiva è quella della residenza, realizzata negli spazi non destinati nel passato a usi di rappresentanza, di difesa o di esercizio del potere, vale a dire nelle pertinenze, quali case del borgo, case rurali, barchesse ed altro.

Ormai si moltiplicano in regione forme di utilizzo sotto forme di case per vacanze, bed and breakfast, agriturismi, collocati soprattutto in episodi edilizi minori strettamente collegati al castello, nei borghi urbani o rurali adiacenti, o in elementi di edilizia fortificata minore, come le case fortificate e le ville incastellate, o in parti meno rappresentative delle strutture castellane. Mentre la trasformazione in albergo di un castello è sempre operazione discutibile e in linea di massima da evitarsi, per gli stravolgimenti e le infrastrutturazioni pesanti che essa comporta, l'utilizzo per scopi residenziali legati al turismo culturale e rurale è da favorirsi, al fine di rianimare il monumento e consentire la produzione di redditi che ne garantiscano la manutenzione.

Per favorire queste operazioni, pare utile pubblicare in questa sede la più recente normativa regionale in materia, contenuta nella Legge Regionale n. 2/2002, dedicata alla "Disciplina organica del turismo", apparsa come Supplemento Straordinario al Bollettino Ufficiale della Regione n. 3 del 16 gennaio 2002.

Si crede di offrire in questo modo un utile servizio ai proprietari che si sono già avviati su questa strada e ai numerosi consorziati che vanno valutando l'opportunità di dedicare una parte dei propri spazi a tali attività.

LEGGE REGIONALE 16 gennaio 2002, N. 2

Art. 57

Disciplina organica del turismo.

(Classificazione)

TITOLO IV

STRUTTURE RICETTIVE TURISTICHE

CAPO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 56

(Autorizzazione)

1. L'autorizzazione all'esercizio delle strutture ricettive turistiche è rilasciata dal Comune.

2. Il rilascio dell'autorizzazione all'esercizio delle strutture ricettive alberghiere di cui all'articolo 64, commi 3, 4, 5 e 6, delle strutture ricettive all'aria aperta e delle case e appartamenti per vacanze, è subordinato alla loro classificazione. Non sono classificabili le strutture prive dei requisiti minimi qualitativi di cui agli allegati A, B e C, facenti parte integrante della presente legge.

1. Le funzioni amministrative relative alla classificazione sono esercitate dai Comuni.

2. La classificazione ha validità per un quinquennio a partire dall'1 gennaio 2003.

3. Le strutture ricettive che hanno ottenuto la relativa classificazione prima della scadenza del termine di cui al comma 2 conservano la classificazione per la frazione residua del quinquennio in corso.

Art. 58

(Riclassificazione)

1. Entro il mese di giugno dell'ultimo anno di validità della classificazione, il titolare o gestore deve presentare, con le modalità stabilite con regolamento regionale, una scheda di denuncia delle attrezzature e dei servizi forniti, allegando i documenti comprovanti le eventuali modifiche intervenute.

2. Qualora alla scadenza del quinquennio di validità non siano intervenute modifiche, il titolare o gestore deve presentare la scheda di cui al comma 1, allegando la sola dichiarazione di non intervenuta modifica.



3. Le schede di denuncia sono fornite dal Comune competente per territorio, almeno entro il mese di maggio dell'ultimo anno di validità della classificazione.

Art. 59

(Variazione delle strutture ricettive)

1. I titolari e i gestori delle strutture ricettive sono tenuti a denunciare al Comune, entro trenta giorni dal verificarsi, le variazioni apportate o intervenute alla struttura ricettiva, anche se dette variazioni non comportano una diversa classificazione o autorizzazione.

Art. 60

(Ricorsi)

1. Avverso il provvedimento di classificazione, può essere presentato ricorso al Direttore regionale del commercio, del turismo e del terziario da parte del titolare o del gestore entro trenta giorni dalla data di notificazione, ovvero da terzi comunque interessati, entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199, e successive modificazioni e integrazioni.

Art. 61

(Denominazione e segno distintivo)

1. L'approvazione della denominazione e il controllo sull'esposizione del segno distintivo delle strutture ricettive è di competenza del Comune.

2. Con il termine "denominazione" si intende qualsiasi nome con il quale si contraddistingue l'immobile o gli immobili che costituiscono la struttura ricettiva.

3. La denominazione delle strutture ricettive è approvata in sede di classificazione o successivamente, a domanda, in conformità a quanto stabilito con il regolamento di cui all'articolo 62.

Art. 62

(Regolamenti)

1. Con regolamento regionale sono disciplinate:

a) le modalità di rilascio e i requisiti del provvedimento di classificazione e di autorizzazione, le caratteristiche della denominazione, del segno distintivo e della sua pubblicità;

b) le modalità di fissazione e applicazione dei prezzi da parte dei titolari o dei gestori.

Art. 63

(Certificazione di qualità)

1. Allo scopo di stimolare la crescita, la riqualificazione e il

miglioramento dell'offerta turistica e del patrimonio ricettivo, l'Amministrazione regionale promuove la realizzazione di un sistema di certificazione di qualità, anche in collaborazione con i Centri di assistenza tecnica alle imprese commerciali di cui all'articolo 11 della legge regionale 8/1999.

2. Entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale provvede alla nomina di una commissione, che entro sei mesi ha il compito di individuare gli obiettivi generali e i criteri per la realizzazione del sistema di certificazione di qualità. La commissione è composta da:

a) l'Assessore regionale al turismo, che la presiede;

b) il Direttore regionale del commercio, del turismo e del terziario o un suo delegato;

c) un rappresentante delle associazioni di categoria degli operatori turistici maggiormente rappresentative a livello regionale, esperto in gestione di impresa ricettiva turistica;

d) un rappresentante delle associazioni di tutela dei consumatori;

e) un rappresentante dell'Unione regionale delle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura.

3. Le funzioni di segretario sono svolte da un dipendente della Direzione regionale del commercio, del turismo e del terziario, con qualifica non inferiore a quella di segretario.

CAPO II

Strutture ricettive alberghiere

Art. 64

(Definizione e tipologia)

1. Sono strutture ricettive alberghiere gli esercizi ricettivi aperti al pubblico che forniscono alloggio, servizi generali centralizzati, ed eventualmente vitto e servizi accessori.

2. Le strutture ricettive alberghiere si dividono in alberghi o hotel, motel, villaggi albergo, residenze turistico alberghiere o aparthotel o hotel residence, e alberghi diffusi.

3. Gli alberghi sono dotati di almeno sette camere o unità abitative o suite, ubicate in uno o più stabili o in parte di stabile; in ogni caso il numero delle unità abitative o delle suite non deve prevalere sul numero delle camere.

4. I motel sono dotati di almeno sette camere o unità abitative ubicate in uno o più stabili o in parte di stabile, nonché del servizio di autorimessa con box o parcheggio, per tanti posti macchina o imbarcazioni quante sono le camere o le unità abitative, servizio di assistenza ai turisti motorizzati, di rifornimento carburante, di ristorante o tavola calda e di bar.

5. I villaggi albergo sono dotati di almeno sette unità abitative dislocate in più stabili, in un'unica area perimetrata.



6. Le residenze turistico alberghiere sono costituite esclusivamente o in prevalenza da unità abitative.

7. Gli alberghi diffusi sono costituiti da unità abitative dislocate in uno o più stabili separati, integrate fra loro da servizi centralizzati quali ufficio di ricevimento, sala ad uso comune, eventualmente ristorante-bar, allocati in un unico stabile.

8. Le suite sono costituite da almeno un vano allestito a salotto e uno a camera da letto e da almeno un bagno.

9. Le unità abitative sono costituite da uno o più locali allestiti a camera da letto e soggiorno, con servizio autonomo di cucina e bagno privato.

Note:

1. Abrogate parole al comma 7 da art. 9, comma 4, L.R. 13/2002

Art. 65

(Classificazione)

1. Le strutture ricettive alberghiere di cui all'articolo 64, commi 3, 4, 5 e 6, sono classificate in base ai requisiti minimi qualitativi posseduti e contrassegnate da un numero di stelle rispettivamente da uno a cinque, se trattasi di alberghi, motel, o villaggio albergo, e da due a quattro se trattasi di residenze turistico alberghiere. I requisiti minimi qualitativi ai fini della classificazione sono indicati nell'allegato «A», facente parte integrante della presente legge.

2. Gli alberghi diffusi sono classificati dai Comuni sul cui territorio insistono le strutture o, nel caso in cui la dislocazione interessi più comuni, dal Comune in cui ha sede l'ufficio di ricevimento. I requisiti minimi ai fini della classificazione sono fissati con apposito regolamento comunale. In ogni caso il numero dei posti letto non può essere complessivamente inferiore a ottanta. Le unità abitative devono essere ubicate solo nei comuni amministrativamente confinanti con il Comune in cui ha sede l'ufficio di ricevimento dell'albergo diffuso.

Art. 66

(Dipendenze)

1. Nelle strutture previste dall'articolo 64, commi 3, 4 e 6, l'attività ricettiva può essere svolta, oltre che nella sede principale ove sono allocati i servizi generali, anche in dipendenze.

2. Le dipendenze possono essere ubicate in immobili diversi purché posti nelle immediate vicinanze di quello ove è posta la sede principale, o anche in una parte separata dallo stesso immobile, quando a esse si accede da un diverso ingresso.

3. Le dipendenze sono classificate in una classe inferiore rispetto a quella della sede principale; possono tuttavia essere classificate nella stessa classe, qualora possiedano i requisiti di quella immediatamente superiore.

CAPO III

Strutture ricettive all'aria aperta

Art. 67

(Definizione e tipologia)

1. Sono strutture ricettive all'aria aperta gli esercizi aperti al pubblico attrezzati per la sosta e il soggiorno di turisti, posti in aree recintate con accesso unico controllabile dal personale di sorveglianza.

2. Le strutture ricettive all'aria aperta si dividono in campeggi e villaggi turistici.

3. I campeggi sono attrezzati per la sosta e il soggiorno di turisti provvisti di mezzi autonomi di pernottamento, ovvero per l'alloggiamento di turisti in mezzi stabili o mobili messi a disposizione dalla gestione, per una capacità ricettiva non superiore al 30 per cento di quella complessiva; qualora sia superata tale percentuale, la struttura ricettiva viene considerata villaggio turistico.

4. I villaggi turistici sono dotati di allestimenti di piccole dimensioni, per turisti sprovvisti, di norma, di mezzi autonomi di pernottamento.

Art. 68

(Classificazione)

1. Le strutture ricettive all'aria aperta sono classificate in base ai requisiti minimi qualitativi posseduti e contrassegnate da un numero di stelle, rispettivamente, da uno a quattro se trattasi di campeggi, e da due a quattro se trattasi di villaggi turistici.

2. I requisiti minimi qualitativi ai fini della classificazione sono indicati, per ciascuna tipologia, nell'allegato «B», facente parte integrante della presente legge.

Art. 69

(Autorizzazione alla somministrazione)

1. Con il provvedimento di autorizzazione all'esercizio di una struttura ricettiva all'aria aperta, può essere autorizzato l'esercizio di vendita di generi alimentari e non alimentari e di somministrazione di alimenti e bevande, limitatamente agli utenti della struttura ricettiva.

Art. 70

(Campeggi mobili)

1. I campeggi mobili, costituiti da strutture poggiate sul terreno o comunque completamente rimovibili, organizzati per un periodo di tempo non superiore a venti giorni non prorogabili, da enti e associazioni senza scopo di lucro e con finalità ricreative, culturali, religiose o sociali, sono soggetti ad autorizzazione comunale, previo accertamento dei requisiti igienico-sanitari, dell'osservanza delle norme esistenti a tutela dell'ambiente e di quelle riguardanti la pubblica sicurezza.



CAPO IV

Strutture ricettive a carattere sociale

Art. 71

(Definizione e tipologia)

1. Sono strutture ricettive a carattere sociale gli alberghi o ostelli per la gioventù, le case per ferie, anche organizzate come convitti, pensionati per studenti o case di ospitalità, le foresterie e i centri per soggiorni sociali.

2. Gli alberghi per la gioventù sono strutture attrezzate per ospitare, senza finalità di lucro, giovani turisti in transito, loro accompagnatori e soci dell'Associazione Hostelling International.

3. Le case per ferie sono strutture attrezzate per il soggiorno di persone, gestite da enti pubblici, associazioni, cooperative o enti religiosi operanti senza fine di lucro per il conseguimento di finalità sociali, culturali, assistenziali, religiose o sportive, nonché da enti o aziende per il soggiorno dei propri dipendenti o loro familiari.

4. Le foresterie sono strutture attrezzate presso sedi di enti pubblici, associazioni o aziende o presso impianti di natura turistico sportiva, per ospitare occasionalmente e senza fine di lucro soci, dipendenti o partecipanti alle attività.

5. I centri per soggiorni sociali sono strutture gestite da enti o associazioni senza scopo di lucro che operano a livello nazionale o locale per finalità ricreative, culturali e sociali, esclusivamente per i propri associati, idonee ad ospitare, in locali attrezzati per il pernottamento, gruppi di persone per soggiorni non inferiori a cinque giorni, a tariffe agevolate.

6. Le strutture ricettive a carattere sociale devono possedere i requisiti e le caratteristiche tecniche indicati nell'allegato «D», facente parte integrante della presente legge.

Art. 72

(Autorizzazione alla somministrazione)

1. Con il provvedimento di autorizzazione all'esercizio di una struttura ricettiva a carattere sociale puo' essere autorizzata la vendita di bevande in genere e l'esercizio di ristorazione limitatamente agli utenti della struttura ricettiva.

CAPO V

Rifugi alpini, rifugi escursionistici e bivacchi

Art. 73

(Definizione e tipologia)

1. Sono rifugi alpini le strutture custodite, idonee ad offrire ricovero e ristoro in zone montane di alta quota ed eventualmente

utilizzate quali base logistica per operazioni di soccorso alpino, irraggiungibili mediante strade aperte al traffico ordinario o mediante impianti di risalita in servizio pubblico, ad eccezione degli impianti scioviari.

2. Sono rifugi escursionistici le strutture idonee ad offrire ospitalità e ristoro in località isolate di zone montane, servite da strade aperte al traffico ordinario o da impianti di risalita in servizio pubblico.

3. Sono bivacchi i fabbricati siti in luoghi isolati in ambiente di alta montagna, di difficile accesso e senza custode, allestiti con quanto essenziale per il riparo e il soccorso degli alpinisti.

4. Le strutture ricettive ubicate in luoghi adatti ad ascensioni o escursioni quali palestre di roccia, itinerari caratteristici di interesse nazionale o regionale, scuole di speleologia, sono assoggettate alla disciplina dei rifugi escursionistici.

5. I rifugi alpini ed escursionistici devono possedere i requisiti e le caratteristiche tecniche corrispondenti, indicati nell'allegato «E», facente parte integrante della presente legge.

Art. 74

(Attivazione di un bivacco)

1. L'attivazione di un bivacco è subordinata ad una comunicazione preventiva al Comune competente per territorio. I proprietari di un bivacco devono garantirne la manutenzione e il controllo, da effettuarsi con sopralluoghi in numero di almeno due all'anno.

Art. 75

(Gestione pubblica)

1. La gestione di rifugi alpini o escursionistici di proprietà di enti pubblici, può essere effettuata direttamente, o affidata a terzi, previo espletamento di apposita gara.

Art. 76

(Periodo di apertura)

1. I rifugi alpini e i rifugi escursionistici devono essere tenuti aperti per un periodo minimo decorrente dal 20 giugno al 20 settembre di ogni anno.

CAPO VI

Esercizi di affittacamere

Art. 77

(Definizione)

1. Sono esercizi di affittacamere le strutture composte da non più di sei camere per un massimo di dodici posti letto, ubicate in non più di due appartamenti ammobiliati con o senza uso di cucina,



situati in uno stesso stabile, che forniscono servizio di alloggio ed, eventualmente, servizi complementari, avvalendosi della normale organizzazione familiare.

2. Il servizio di alloggio comprende:

- a) la pulizia quotidiana dei locali;
- b) la fornitura e il cambio di biancheria a ogni cambio di cliente e comunque una volta alla settimana;
- c) la fornitura di energia elettrica, acqua, gas e riscaldamento.

3. I locali destinati all'esercizio dell'attività di affittacamere devono possedere i requisiti di cui all'allegato «F», facente parte integrante della presente legge.

Art. 78

(Attività di somministrazione)

1. Il titolare di un esercizio di affittacamere può somministrare, limitatamente alle persone alloggiate, alimenti e bevande.

2. L'attività di affittacamere può essere esercitata in modo complementare all'attività di somministrazione di alimenti e bevande qualora sia svolta da uno stesso titolare in uno stesso immobile.

Art. 79

(Destinazione d'uso)

1. Ai fini urbanistici, l'esercizio dell'attività di affittacamere non comporta modifica della destinazione d'uso degli immobili utilizzati.

Art. 80

(Inizio attività)

1. Coloro che intendono esercitare l'attività di affittacamere comunicano l'avvio dell'attività al Comune ai sensi dell'articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni e integrazioni. Il Comune prende atto della comunicazione e provvede all'iscrizione dell'affittacamere in un apposito elenco.

2. Un medesimo soggetto non può essere titolare di più di un esercizio di affittacamere.

CAPO VII

Bed and breakfast

Art. 81

(Disciplina)

1. L'attività di bed and breakfast è esercitata da coloro i quali, nell'ambito della propria residenza, comprese le pertinenze,

offrono occasionalmente alloggio e prima colazione, in non più di tre camere e con un massimo di sei posti letto, avvalendosi della normale organizzazione familiare e fornendo, esclusivamente a chi è alloggiato, alimenti e bevande confezionati per la prima colazione.

2. Coloro che intendono esercitare l'attività di bed and breakfast comunicano l'avvio dell'attività al Comune ai sensi dell'articolo 19 della legge 241/1990.

3. I Comuni effettuano sopralluoghi al fine di verificare l'idoneità dei locali all'esercizio dell'attività.

Art. 82

(Elenco)

1. I Comuni istituiscono e aggiornano l'elenco degli operatori bed and breakfast e provvedono alla sua pubblicità.

CAPO VIII

Case e appartamenti per vacanze

Art. 83

(Definizione)

1. Sono case e appartamenti per vacanze le strutture ricettive composte da uno o più locali arredati e dotati di servizi igienici e di cucina autonoma, gestiti in forma imprenditoriale per l'affitto ai turisti nel corso di una o più stagioni, con contratti aventi validità non superiore a cinque mesi consecutivi, senza offerta di servizi centralizzati e senza somministrazione di alimenti e bevande.

2. Si considera in forma imprenditoriale la gestione organizzata e non occasionale di almeno cinque case o appartamenti per vacanze, svolta in modo professionale in una sede adibita all'organizzazione e al ricevimento degli ospiti.

Art. 84

(Classificazione)

1. Le case e appartamenti per vacanze sono classificati in base al punteggio ottenuto secondo quanto previsto nell'allegato «C», facente parte integrante della presente legge.

2. Nelle case e appartamenti per vacanze in ogni caso sono assicurati servizi essenziali quali l'erogazione di energia elettrica, acqua, gas, la sostituzione di arredi, corredi e dotazioni deteriorati, la pulizia ad ogni cambio di cliente, nonché il riscaldamento nelle strutture site in località poste al di sopra degli 800 mslm.

Art. 85

(Destinazione d'uso)

1. Ai fini urbanistici, l'esercizio di case e appartamenti per



vacanze non comporta modifica di destinazione d'uso degli immobili utilizzati.

Art. 86

(Affitto in forma non imprenditoriale)

1. L'affitto di alloggi per uso turistico, in forma non imprenditoriale, non è soggetto alla disciplina delle case e appartamenti per vacanze.

2. Ai fini del miglioramento dell'offerta delle strutture ricettive, i proprietari, con apposita istanza, possono richiedere la classificazione dell'immobile in conformità ai criteri di valutazione previsti nell'allegato «C», facente parte integrante della presente legge. In ogni caso l'assenza di classificazione deve essere chiaramente indicata in ogni pubblicazione di interesse turistico o commerciale concernente l'immobile e deve essere posta in evidenza all'interno dello stesso.

3. La classificazione di cui al comma 2 ha durata quinquennale, fatta salva la facoltà di rinuncia al termine di ogni anno solare.

4. Le funzioni amministrative relative alla classificazione di cui al comma 2 sono esercitate dai Comuni che provvedono a predisporre gli appositi moduli e a determinare le modalità di comunicazione delle modifiche intervenute nel corso del quinquennio.

5. Ai soli fini statistici, è in ogni caso fatto obbligo ai proprietari degli immobili di cui al comma 1, di presentare al Comune una dichiarazione dalla quale risultino la capacità ricettiva dell'immobile, con riferimento al numero delle camere, dei letti, dei locali da bagno, e le condizioni generali di conservazione.

6. I Comuni aggiornano annualmente i dati di cui al comma 5.

Note:

1. Sostituite parole al comma 2 da art. 9, comma 5, L.R. 13/2002

CAPO IX

Requisiti di accesso all'attività di impresa ricettiva

Art. 87

(Iscrizione nella sezione speciale del registro delle imprese)

1. I titolari o gestori delle strutture ricettive alberghiere, delle strutture ricettive all'aria aperta, delle case e appartamenti per vacanze, dei rifugi alpini ed escursionistici, ovvero degli esercizi di affittacamere ove l'attività venga svolta in forma complementare all'esercizio di somministrazione di alimenti e bevande, siano essi persone fisiche o giuridiche, sono tenuti ad iscriversi al registro delle imprese di cui alla legge 29 dicembre 1993, n. 580, e successive modificazioni e integrazioni.

2. L'iscrizione nel registro delle imprese abilita l'iscritto che venga autorizzato ad esercitare l'attività ricettiva, ad effettuare, a

favore delle persone alloggiate, la somministrazione di alimenti e bevande, la fornitura di giornali, riviste, pellicole per la riproduzione, cartoline e francobolli, nonché a realizzare strutture e attrezzature a carattere ricreativo a utilizzo esclusivo degli alloggiati. La realizzazione di strutture e attrezzature a carattere ricreativo è subordinata al rispetto della normativa statale, regionale e comunale in materia di requisiti igienico-sanitari e prevenzione degli incendi.

3. La sezione speciale del registro degli esercenti il commercio, istituita dall'articolo 5, secondo comma, della legge 17 maggio 1983, n. 217, è soppressa dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 88

(Requisiti professionali)

1. Ai fini del rilascio dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività di impresa ricettiva, e in relazione alla tutela dei consumatori, il titolare o il legale rappresentante ovvero il rappresentante di cui all'articolo 93 del regio decreto 773/1931, devono essere in possesso di uno dei seguenti requisiti professionali:

a) aver superato l'esame di idoneità all'esercizio di attività d'impresa ricettiva di cui all'articolo 89, ovvero essere in possesso dell'idoneità all'esercizio d'impresa ricettiva ai sensi dell'articolo 37, comma 1, lettera e), della legge regionale 18 aprile 1997, n. 17, al momento dell'entrata in vigore della presente legge;

b) essere stato iscritto nell'ultimo quinquennio nella sezione speciale del registro degli esercenti il commercio istituita dall'articolo 5, secondo comma, della legge 217/1983, ovvero al ruolo di cui all'articolo 2 della legge 3 febbraio 1989, n. 39, sezione agenti immobiliari e agenti muniti di mandato a titolo oneroso, limitatamente all'attività di gestione di case e appartamenti per vacanze;

c) essere in possesso del diploma di laurea in un corso della facoltà di scienze economiche, ovvero di diploma di ragioniere, perito commerciale o perito turistico.

Art. 89

(Ammissione agli esami di idoneità)

1. Ai fini dell'ammissione agli esami di idoneità all'esercizio di impresa ricettiva, gli interessati devono presentare domanda alla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, dichiarando, sotto la propria responsabilità, di essere in possesso dei seguenti requisiti:

a) aver raggiunto la maggiore età, ad eccezione del minore emancipato, autorizzato all'esercizio di attività commerciale;

b) essere in possesso della licenza della scuola dell'obbligo in base all'età scolare;

c) non trovarsi nelle condizioni previste dall'articolo 2, commi 4 e 5, della legge 25 agosto 1991, n. 287.



Art. 90

(Commissione e materie d'esame)

1. Presso ciascuna Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura della regione è istituita una commissione giudicatrice per l'esame di idoneità all'esercizio dell'attività di impresa ricettiva, nominata dalla Giunta camerale.

2. La composizione e il funzionamento della commissione giudicatrice, nonché le materie dell'esame di idoneità, sono stabiliti con regolamento regionale.

3. La Giunta camerale indica, nell'ambito delle materie d'esame, gli argomenti che formano oggetto delle prove d'esame, stabilendo i termini e le modalità per la loro effettuazione.

Art. 91

(Corsi di formazione professionale)

1. L'Amministrazione regionale promuove l'organizzazione di specifici corsi di formazione professionale per la preparazione all'esame di idoneità di cui all'articolo 89, anche in collaborazione con i Centri di assistenza tecnica alle imprese commerciali di cui alla legge regionale 8/1999, secondo le modalità stabilite con decreto del Presidente della Regione.

CAPO X

Norme comuni

Art. 92

(Gestione)

1. Le strutture ricettive sono gestite unitariamente, in via diretta ed esclusiva, dal titolare dell'autorizzazione, ovvero dal gestore.

Art. 93

(Requisiti igienico-sanitari ed edilizi)

1. Le strutture ricettive all'aria aperta e le strutture ricettive a carattere sociale devono possedere i requisiti igienico-sanitari ed edilizi previsti dalla legge regionale 44/1985.

2. I locali destinati all'esercizio dell'attività di affittacamere devono possedere i requisiti strutturali ed edilizi previsti dalla normativa regionale e comunale per i locali di civile abitazione, nonché i requisiti igienico-sanitari previsti dalla legge regionale 44/1985.

3. Le case e appartamenti per vacanze devono possedere i requisiti igienico-sanitari ed edilizi previsti dalla normativa regionale e comunale per i locali di civile abitazione.

Art. 94

(Registrazione e notificazione degli ospiti)

1. Ai fini della rilevazione statistica, i gestori delle strutture ricettive sono obbligati a comunicare giornalmente il movimento degli ospiti alle AIAT, ove esistenti, o ai Comuni competenti per territorio, su appositi moduli ISTAT.

2. In materia di registrazione e di notificazione degli ospiti trovano applicazione le vigenti disposizioni statali in materia di pubblica sicurezza.

Art. 95

(Comunicazione dei prezzi)

1. I prezzi dei servizi alberghieri e delle altre strutture ricettive sono liberamente determinati dai singoli operatori ai sensi della legge 25 agosto 1991, n. 284.

2. I titolari o gestori delle strutture ricettive devono comunicare al Comune nel cui territorio è situata la struttura ricettiva, entro il 31 luglio, i prezzi minimi e massimi dei servizi che intendono praticare l'anno successivo, nonché il periodo di apertura della struttura stessa, che non può essere inferiore a centoventi giorni in un anno, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 81. La comunicazione è effettuata su apposito modulo fornito dall'Amministrazione regionale.

3. Coloro che hanno ottemperato l'obbligo di cui al comma 2 possono presentare, entro l'1 marzo, una comunicazione suppletiva modificante la prima a valere dall'1 giugno al 31 dicembre successivo.

4. Nel caso di apertura di nuove strutture ricettive, l'obbligo della comunicazione di cui al comma 2 deve essere assolto al momento dell'ottenimento dell'autorizzazione all'esercizio delle strutture ricettive.

5. In caso di cessione a qualsiasi titolo della struttura ricettiva, il titolare o gestore subentrante può presentare una nuova comunicazione relativa ai prezzi che intende praticare nell'esercizio.

Art. 96

(Pubblicità dei prezzi)

1. È fatto obbligo ai titolari o gestori delle strutture ricettive di esporre nel luogo di ricevimento degli ospiti, in maniera ben visibile al pubblico, i prezzi praticati nell'anno in corso, conformemente all'ultima comunicazione vistata dall'autorità competente.

2. Nelle camere e nelle unità abitative è fatto obbligo di esporre:

a) la denominazione della struttura ricettiva e la sua classificazione;

b) il numero della camera o unità abitativa;

c) il numero dei letti autorizzati;



d) i prezzi giornalieri della camera o unità abitativa, della prima colazione, della mezza pensione e della pensione completa, suddivisi per periodi di bassa e alta stagione nelle località turistiche ove tali periodi siano stati determinati.

Art. 97

(Reclami)

1. Gli utenti delle strutture ricettive di cui al presente titolo possono proporre reclamo in ogni caso di presunta violazione degli obblighi da parte del gestore della struttura.

2. Il reclamo, debitamente documentato, è presentato al Comune competente per territorio, entro sessanta giorni dalla presunta infrazione, anche tramite gli uffici dell'AIAT ove esistente.

Art. 98

(Chiusura temporanea)

1. La chiusura temporanea delle strutture ricettive turistiche disciplinate dal presente titolo è consentita, previa comunicazione al Comune, per un periodo non superiore a sei mesi, prorogabili di altri sei per gravi e comprovati motivi.

2. In caso di mancata riapertura, decorsi inutilmente i termini di cui al comma 1, il Comune prende atto dell'avvenuta cessazione dell'attività.

CAPO XI

Vigilanza e sanzioni

Art. 99

(Vigilanza)

1. I Comuni esercitano le funzioni di vigilanza e di controllo nelle materie disciplinate dal presente titolo, ferme restando la competenza dell'autorità di pubblica sicurezza e quella dell'autorità sanitaria nei relativi settori.

Art. 100

(Sanzioni)

1. L'esercizio delle strutture ricettive in mancanza dell'autoriz-

zazione o della comunicazione di inizio dell'attività comporta l'applicazione di una sanzione pecuniaria amministrativa da lire 5.000.000 a lire 10.000.000, nonché l'immediata chiusura dell'attività.

2. L'inosservanza di altre disposizioni in materia di autorizzazione ovvero di comunicazione comporta l'applicazione di una sanzione pecuniaria amministrativa da lire 5.000.000 a lire 10.000.000. In caso di reiterata violazione può essere disposta la sospensione dell'attività per un periodo non inferiore a sette giorni e non superiore a novanta, e la revoca dell'autorizzazione.

3. L'inosservanza delle disposizioni in materia di classificazione delle strutture ricettive comporta l'applicazione di una sanzione pecuniaria amministrativa da lire 500.000 a lire 5.000.000. In caso di reiterata violazione può essere disposta la sospensione dell'attività per un periodo non inferiore a sette giorni e non superiore a novanta, e la revoca dell'autorizzazione.

4. L'offerta del servizio di alloggio in locali diversi da quelli predisposti, ovvero il superamento della capacità ricettiva consentita, comporta l'applicazione di una sanzione pecuniaria amministrativa da lire 1.000.000 a lire 3.000.000, oltre al pagamento di una sanzione pecuniaria amministrativa da lire 100.000 a lire 300.000 per ogni persona in esubero. In caso di reiterata violazione può essere disposta la sospensione dell'attività per un periodo non inferiore a sette giorni e non superiore a novanta, e la revoca dell'autorizzazione.

5. L'inosservanza delle disposizioni in materia di fissazione, comunicazione e applicazione dei prezzi comporta l'applicazione di una sanzione pecuniaria amministrativa da lire 500.000 a lire 3.000.000. La mancata comunicazione dei prezzi comporta in ogni caso l'implicita conferma della precedente comunicazione.

6. La stampa e la diffusione di pubblicazioni contenenti false indicazioni sui prezzi e sulle caratteristiche delle strutture ricettive comporta l'applicazione di una sanzione pecuniaria amministrativa da lire 500.000 a lire 2.000.000.

7. La pubblicità dell'attività di bed and breakfast in mancanza dell'iscrizione all'elenco comporta l'applicazione di una sanzione pecuniaria amministrativa da lire 300.000 a lire 1.000.000.

8. I proventi delle sanzioni di cui ai commi da 1 a 6 sono integralmente devoluti al Comune nel cui ambito è stata accertata la violazione.

